



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "CONTRIBUTI O EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 26 NOVEMBRE 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- la Legge 241/1990 all'articolo 12 stabilisce che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.";
- lo Statuto della Città di Torino all'articolo 86 recita testualmente:
 1. L'erogazione di ogni contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.
 2. Fatte salve le eccezioni e le specificazioni di cui ai commi successivi, con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sono fissati i criteri per l'erogazione dei contributi e per l'attribuzione dei predetti vantaggi economici, stabilendo, altresì, le modalità attraverso le quali tutti gli aventi titolo possono accedervi. Del predetto Regolamento deve essere data adeguata pubblicizzazione.
 3. Alle Associazioni iscritte al registro previsto dal presente Statuto e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative, anche ai sensi dell'articolo 9 comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.
 4. L'Amministrazione Comunale, nell'erogare i contributi di cui al precedente comma 3, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, deve considerare la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell'iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia devono essere erogati in base ad un criterio di omogeneità, procedendo, ove necessario, e nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento, all'adozione di apposite delibere quadro settoriali.

5. In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere erogati contributi a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 3, per concorrere all'organizzazione di specifiche iniziative di carattere culturale, purché sia esplicitamente previsto da apposita deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e non si configurino le circostanze in cui le leggi prescrivono specifiche modalità di affidamento.

6. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. L'Amministrazione cura la pubblicizzazione dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge. La Giunta sottopone al Consiglio tale elenco contestualmente al Rendiconto.";

RILEVATO CHE

- in attuazione di quanto previsto dallo Statuto in data 19 dicembre 1994 la Città ha adottato il Regolamento n. 206, modificato per l'ultima volta nel 2007;
- il Regolamento della Città di Torino n. 206 all'articolo n. 2 non stabilisce criteri di valutazione dei progetti ai quali assegnare i contributi lasciando ampia discrezionalità alla Giunta;
- nel Regolamento di cui sopra non sono sanciti degli obblighi di comunicazione alla cittadinanza delle risorse disponibili e delle intenzioni dell'Amministrazione ad esempio attraverso bandi periodici;
- ai sensi dell'articolo 9 del regolamento le disposizioni del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, anche per i contributi erogati dalle Circoscrizioni;
- la previsione di cui al comma 3 articolo 2 del Regolamento sopra citato non ci risulta sia mai stata attuata;

EVIDENZIATO CHE

- in un momento di riduzione delle risorse economiche è necessario determinare dei criteri oggettivi per la distribuzione delle medesime, con la massima trasparenza che garantiscono forme di accessibilità a tutti i soggetti interessati all'eventuale partecipazione;
- numerose associazioni ed enti appartenenti a vari ambiti, dalla cultura allo sport, dal livello comunale a quello circoscrizionale, hanno lamentato la carenza di informazioni e la mancanza di trasparenza per accedere a benefici economici da parte della Città di Torino;
- tale prassi di attribuzione dei contributi, benché al limite delle previsioni normative di cui alla Legge 241/1990, è ormai consolidata;
- tale prassi, così come previsto dall'articolo 9 del Regolamento n. 206, è applicata anche alle Circoscrizioni, lasciando alle medesime una facoltà discrezionale molto ampia;
- sia in Comune che in Circoscrizione è capitato più volte che le forze politiche ponessero questioni di opportunità sull'erogazione di contributi, a titolo meramente esemplificativo si ricorda la vicenda della Cena in Bianco, i contributi per la festa dello Sport per quanto

- concerne il Comune ma i casi a livello circoscrizionale sono molti di più;
- nel Regolamento Comunale non vi sono vincoli specifici né in merito alla tipologia di spesa (bene o servizio) che possa essere finanziata né in merito alle modalità specifiche di rendicontazione;
 - non ci risulta ci siano strumenti per verificare che, in caso di acquisto di beni e servizi, ricompresi nel progetto presentato, questi ultimi vengano acquistati dal soggetto beneficiario del contributo ad un prezzo congruo sul mercato;
 - nel Regolamento Comunale non vi sono vincoli specifici in merito alla percentuale massima di copertura se non un generico importo massimo di copertura pari al 100% della spesa;
 - sia a livello comunale che circoscrizionale dando un veloce sguardo ai contributi erogati sembrerebbe esserci una forte ripetitività nei soggetti che beneficiano del contributo annualmente;

CONSTATATO

che anche in presenza di un sistema di trasparenza e valutazione oggettiva dei progetti la Giunta avrebbe, in applicazione dell'articolo 7 del Regolamento n. 206 la possibilità di erogare dei contributi di carattere eccezionale;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere:

- 1) a quanto ammontino i contributi economici erogati, suddivisi per competenze e per soggetti beneficiari, dall'inizio del mandato di questa Giunta;
- 2) quali siano i criteri utilizzati per valutare i progetti;
- 3) come mai non si sia mai provveduto a procedere con delibere quadro come previsto dal regolamento, sia a livello comunale che circoscrizionale;
- 4) se esistano criteri che garantiscano la rotazione dei soggetti assegnatari di contributi;
- 5) se non si ritenga opportuno predisporre un sistema di valutazione standard ed un bando a scadenze fisse che garantisca il rispetto del criterio di trasparenza in modo da rispondere appieno alla lettera ed allo spirito della Legge 241/1990;
- 6) se non si ritenga opportuno rivedere il regolamento di erogazione dei contributi recependo quanto iscritto al punto 3 ed inserendo criteri più stringenti sia per la definizione dell'ammontare massimo del contributo erogato sia per la natura del contributo stesso affinché non si tratti di una modalità di aggiramento di acquisto di bene e/o servizio;
- 7) se non si ritenga opportuno rivedere il regolamento di erogazione dei contributi definendo delle modalità precise di rendicontazione ex post.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola